

Publicato il 19/04/2021

N. 01015/2021 REG.PROV.PRES.  
N. 01694/2020 REG.RIC.



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia**

**sezione staccata di Catania (Sezione Seconda)**

**Il Presidente**

ha pronunciato il presente

**DECRETO**

sul ricorso numero di registro generale 1694 del 2020, integrato da motivi aggiunti,  
proposto da

Maria Magnano, rappresentato e difeso dall'avvocato Salvatore Mole', con  
domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

***contro***

Uff Scolastico Reg Sicilia - Ufficio Ix Ambito Territoriale di Ragusa, Ministero  
dell'Istruzione, Usr - Ufficio Scolastico Regionale Sicilia - Direzione Generale, in  
persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi  
dall'Avvocatura Distrettuale Catania, domiciliataria ex lege in Catania, via Vecchia  
Ognina, 149;

Istituto D'Istruzione Superiore "G.B. Vico - Umberto I - R. Gagliardi di Ragusa,  
Istituto Comprensivo "Francesco Crispi" di Ragusa non costituiti in giudizio;

***nei confronti***

Nunzio Bruno, Simona Baglieri, Giusy Tumino non costituiti in giudizio;

*per l'annullamento*

Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

- del provvedimento del Dirigente dell'Ufficio Scolastico Territoriale di Ragusa, prot. n. 3490 dell'1/9/2020, pubblicato sul sito web dell'USP di Ragusa in pari data, di approvazione delle graduatorie provinciali prima fascia per il conferimento delle supplenze delle varie classi di concorso, tra cui la A046, la ADMM e la ADSS, finalizzate al reclutamento del personale docente per la scuola secondaria di secondo grado su posto comune e di sostegno, per il biennio 2020/2021 e 2021/2022 nonché degli ulteriori provvedimenti, anche di rettifica delle graduatorie, nella parte in cui attribuiscono alla ricorrente un punteggio minore rispetto a quello effettivamente spettante sulla scorta dei titoli e delle abilitazioni, ai sensi della Tabella allegata al decreto di inserimento e aggiornamento delle gps;
- del provvedimento di rettifica delle graduatorie su posto di sostegno prot.3643 del 8-9-2020 e prot. 3850 del 18/9/2020, nella parte in cui attribuisce alla ricorrente un punteggio asseritamente minore rispetto a quello effettivamente spettante sulla scorta dei titoli e delle abilitazioni possedute, ai sensi della Tabella allegata al decreto di inserimento e aggiornamento delle gps e ai sensi della Sentenza del Consiglio di Stato n. 4825 del 29/7/2020;
- del provvedimento di rettifica della graduatoria su posto comune e sostegno prot. 3899 del 23/9/2020;
- ove occorra, della nota del Direttore Generale, Ufficio IV, Affari Generali, prot. n. 16799 del 27/7/2020 di avviso ai candidati con titolo di abilitazione all'insegnamento conseguito all'estero nella parte in cui riconosce l'inserimento in graduatoria con riserva all'esito del decisum giurisdizionale, nella misura in cui sia da intendersi nel senso adottato dall'Amministrazione resistente ai fini del computo del punteggio spettante alla ricorrente;
- dei verbali e di tutti gli altri atti non conosciuti;
- ove occorra, dell'O.M. n. 60 del 10.07.2020 con la quale il Ministro dell'Istruzione

disciplina, in prima applicazione e per il biennio relativo agli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022, la costituzione delle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) e delle graduatorie di istituto su posto comune e di sostegno del personale docente nelle istituzioni scolastiche statali e del personale educativo nell'ipotesi in cui sia da intendersi nel senso adottato dall'Amministrazione resistente ai fini del computo del punteggio spettante alla ricorrente;

- dei verbali e di tutti gli altri atti non conosciuti anche attinenti alla valutazione titoli, di data ed estremi ignoti, recante la valutazione dei titoli prodotti da parte ricorrente.

- di ogni ulteriore atto, ancorché non cognito, connesso e/o presupposto; nonché per l'accertamento

- del diritto della ricorrente all'inserimento nella Graduatoria provinciale per le supplenze, pubblicata dall'Ufficio Scolastico regionale per la Sicilia per le classi di concorso A046, ADMM e ADSS nella posizione più favorevole, con punteggio rispettivamente pari a 72 punti nella classe di concorso A046 e 83 punti nella medesima GPS classi di concorso ADMM e ADSS;

e per la conseguente condanna

all'inserimento della ricorrente nella Graduatoria provinciale per le supplenze GPS, nella posizione più favorevole rispetto ai punteggi di spettanza.

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Magnano Maria il 16/4/2021:

**QUANTO AI PRESENTI MOTIVI AGGIUNTI**

per l'annullamento,

*previa richiesta di idonea misura cautelare*

- del Decreto di verifica dei punteggi datato 1-2-2021, senza protocollo, successivamente pervenuto alla ricorrente in data 2-2-2021, reso dall'Istituto Professionale di Stato "Principi Grimaldi", di Modica, quale istituzione scolastica ove l'aspirante ha stipulato il contratto di lavoro nel periodo di vigenza delle graduatorie, in tanto in quanto, ex art. 8, co. 7 e 8, del D.M. 60/2020, istituzione

preposta ai controlli successivi delle dichiarazioni presentate in fase di partecipazione, all'esito delle quali, il dirigente scolastico ha comunicato i punteggi definitivi all'USR di Ragusa, con successiva validazione a sistema dei dati contenuti nella domanda;

- ove reso, del provvedimento adottato dall'USR di Ragusa di validazione a sistema dei dati contenuti nella domanda;

- di ogni ulteriore atto, ancorché non conosciuto, connesso e/o presupposto.

Nonché per l'accertamento

del diritto della ricorrente all'inserimento nella Graduatoria provinciale per le supplenze GPS, pubblicata dall'Ufficio Scolastico regionale per la Sicilia per le classi di concorso A046, ADMM e ADSS nella posizione più favorevole, con punteggio rispettivamente pari a 72 punti nella classe di concorso A046 e 83 punti nella medesima GPS classi di concorso ADMM e ADSS correttamente ponderando le abilitazioni estere siccome riconosciute valutabili dal Consiglio di Stato con Sentenza n. n. 4825 del 29-7-2020.

e per la conseguente condanna

all'inserimento della ricorrente nella Graduatoria provinciale per le supplenze GPS, nella posizione più favorevole rispetto ai punteggi di spettanza ed alle abilitazioni estere siccome riconosciute valutabili dal Consiglio di Stato con Sentenza n. n. 4825 del 29-7-2020.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Vista l'istanza depositata in data 16-4-21 dalla parte ricorrente per ottenere l'autorizzazione alla notifica per pubblici proclami del ricorso per motivi aggiunti ex art. 41 co. 4, cp.a.;

Considerato l'elevato numero di controinteressati;

Ritenuto, pertanto, di autorizzare ai sensi di quanto previsto dall'art. 52, co. 2 e 41 c.p.a., la notifica per pubblici proclami;

Ritenuto, in ragione della giurisprudenza formatasi sul punto (cfr. TAR Lazio, Sez.

III bis, ord. n. 2590 del 2015; Tar Campania, Sez. I, ord. n. 336/2016), che la notifica per pubblici proclami può avvenire:

A) mediante pubblicazione nella Parte Seconda della Gazzetta Ufficiale della Repubblica dei nominativi dei controinteressati, degli estremi degli atti di ricorso e dei motivi aggiunti, del nome del ricorrente e dell'Amministrazione intimata, dei provvedimenti impugnati e di un sunto dei motivi di gravame, nel termine di decadenza previsto;

B) oppure, in alternativa, a scelta di parte ricorrente, valutato quanto disposto dal richiamato art. 52 del codice del processo amministrativo (“il presidente può autorizzare la notificazione del ricorso o di provvedimenti anche direttamente dal difensore con qualunque mezzo idoneo, compresi quelli per via telematica o fax, ai sensi dell'articolo 151 del codice di procedura civile”), applicabile ermeneuticamente alla fattispecie che occupa, a garanzia delle esigenze di effettività della tutela giurisdizionale, anche attraverso la pubblicazione del ricorso nel testo integrale, nonché dell'elenco nominativo dei soggetti controinteressati, sul sito internet dell'Amministrazione interessata al procedimento su cui si controverte;

Ritenuto, dunque, che in suddetta ultima ipotesi l'Amministrazione sarà tenuta a pubblicare, previa consegna del ricorso e dell'elenco dei controinteressati da parte ricorrente sul supporto (cartaceo o informatico) indicato dall'Amministrazione stessa, sul proprio sito il testo integrale del ricorso e dell'elenco nominativo dei controinteressati, nonché previo il versamento delle eventuali spese necessarie per suddetta pubblicazione;

P.Q.M.

In accoglimento dell'istanza presentata da parte ricorrente, autorizza la notifica per pubblici proclami secondo le modalità indicate in motivazione.

Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Catania il giorno 19 aprile 2021.

**Il Presidente**  
**Francesco Brugaletta**

**IL SEGRETARIO**